

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1633

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(LONGO)

Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonché disposizioni in materia di procedure contabili

Presentato il 30 aprile 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge si propone di migliorare l'attività operativa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nel settore della commercializzazione dei generi di monopolio, razionalizzando la rete dei punti di stoccaggio secondari all'ingrosso, rappresentati dai magazzini vendita (con conseguente loro riduzione), che, sorta in situazioni storiche diverse, determinate dalla viabilità stradale, non risponde più a criteri di economicità rispetto alle moderne infrastrutture.

Il provvedimento, oltre a riprodurre, con alcune modifiche dirette a migliorare il testo, il disegno di legge (Atto Camera n. 4021) — presentato il 23 marzo 1983 e decaduto per la fine anticipata della VIII legislatura —, contiene altre disposizioni intese ad adeguare la vigente normativa sui generi di monopolio alle nuove realtà commerciali ed alle necessità dell'Amministrazione dei monopoli e degli operatori del settore.

Innanzitutto in considerazione della gestione familiare dei magazzini si è av-

vertita l'esigenza di provvedere a che i gestori o i coadiutori dei magazzini da sopprimere possano continuare a svolgere nello stesso settore un'attività che consenta di risolvere equamente il problema sociale emergente.

Pertanto, anche sulla base di proposte formulate dall'Amministrazione dei monopoli all'associazione di categoria dei gestori, si è previsto, con i primi tre commi dell'articolo 1, che coloro i quali vengono a trovarsi nella situazione sopra descritta possano ottenere direttamente, entro un determinato periodo di tempo, in deroga alle vigenti disposizioni e qualora ne facciano richiesta, l'assegnazione di una rivendita di generi di monopolio.

Inoltre, con l'ultimo comma dello stesso articolo 1, viene stabilito che, qualora si renda necessario riattivare un magazzino che sia stato chiuso, o si sia reso vacante, entro il 31 dicembre 1985, esso possa essere appaltato, in deroga alle vigenti disposizioni, a licitazione privata con invito limitato ai soli gestori dei magazzini soppressi a seguito della suddetta razionalizzazione.

In previsione, poi, della citata riorganizzazione della rete commerciale rappresentata dai magazzini vendita ed in considerazione che l'Amministrazione dei monopoli non ha provveduto al rinnovo dei relativi contratti di appalto, per cui attualmente detti magazzini, nella quasi totalità, sono affidati in reggenza provvisoria, si è prevista con l'articolo 2, la possibilità, in via transitoria, per i gestori dei magazzini vendita reggenti provvisori, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, di effettuare lo scambio di sedi, consentito dall'attuale legislazione solamente fra titolari di regolare contratto di appalto.

Al fine, altresì, di rendere più aderente al contenuto delle prestazioni il contratto di appalto dei magazzini vendita — in virtù del quale i gestori si obbligano ad un servizio i cui oneri sono attinenti esclusivamente alla quantità delle merci vendute, quantità alla quale deve dunque riferirsi anche il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione dei monopoli di Stato

— l'articolo 3 prevede la modifica del sistema retributivo dei gestori dei magazzini vendita, che viene correlato alla quantità dei generi venduti alle rivendite anziché all'importo dei prodotti prelevati dai depositi, e demanda a norme regolamentari le relative modalità di attuazione.

L'articolo 4 stabilisce che le norme contenute nel vigente regolamento verranno adeguate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni recate dal precedente articolo 3.

Le più recenti esperienze in tema di commercializzazione dei sali e dei tabacchi hanno palesato la necessità di apportare limitate modifiche all'attuale normativa per migliorare i risultati finanziari che costituiscono il prioritario obiettivo della specifica « missione fiscale » affidata all'Amministrazione dei monopoli di Stato.

In tale ottica viene proposto l'adeguamento delle strutture costituite dagli ispettorati compartimentali e dai depositi dei monopoli di Stato migliorandone i meccanismi operativi attraverso l'accentuazione della specializzazione funzionale. Tale obiettivo viene perseguito con l'attribuzione per intero agli ispettorati della primaria funzione amministrativa, rappresentata dalle problematiche fiscali, e con la specializzazione dei depositi quali centri di stoccaggio intermedi nel processo di distribuzione delle merci e quali organi incaricati della riscossione e del versamento delle relative entrate erariali.

Va, al riguardo, infatti, precisato che l'attuale normativa demanda ai depositi la rilevante serie di adempimenti amministrativi inerenti al servizio del contenzioso affidato all'Amministrazione dei monopoli di Stato. Tale servizio è costituito — in via principale — dalle trattazioni preordinate e conseguenti alla riscossione di somme a titolo di multe, ammende, pene pecuniarie, soprattasse e diritti evasi, nonché alla riscossione di somme a seguito di definizione amministrativa di reati attinenti la materia.

L'articolo 5 provvede, quindi, a trasferire agli ispettorati tale servizio.

In relazione alla nuova mole degli adempimenti amministrativi conseguenti alla devoluzione delle competenze disposta con l'articolo 5, appare però necessaria la riduzione delle altre trattazioni affidate agli ispettorati compartimentali.

A tal fine viene stabilita, con l'articolo 6, l'elevazione dei limiti di valore previsti ai fini della classificazione delle rivendite ordinarie di generi di monopolio in prima e seconda categoria. Ciò determinerà, infatti, una drastica diminuzione del numero dei contratti di appalto, da stipulare per il conferimento in gestione delle tabaccherie di prima categoria, e — conseguentemente — una maggiore utilizzazione del più agile strumento costituito dall'atto di obbligazione previsto dall'articolo 67 del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1293 del 1957, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074.

Con i successivi articoli da 7 a 11 si introduce una ulteriore serie di modifiche alla vigente disciplina sui servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

In particolare, con l'articolo 7 viene riformulato l'articolo 31 della citata legge n. 1293 del 1957 per consentire la unificazione di una azienda commerciale in attività nello stesso locale di una rivendita. La norma a tal fine, prevede la facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di assegnare la rivendita a trattativa privata al cessionario dell'azienda anche quando il titolare di essa sia persona diversa dal titolare della rivendita.

Allo stesso tempo si è provveduto ad eliminare la previsione dell'obbligo del cessionario di corrispondere un sopracano di cessione, ciò in quanto i canoni e sopracani sono stati aboliti, a far tempo dal 1° gennaio 1976, dall'articolo 3 della legge 6 giugno 1973, n. 312.

Parimenti per effetto del richiamato articolo 3, si è reso inapplicabile l'articolo 32 della legge n. 1293 che prevede a carico dei titolari delle rivendite ordinarie di prima categoria la prestazione di

una cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione pari ad un terzo del canone e sopracano risultanti all'atto della stipulazione del contratto di appalto.

Con l'articolo 8 si provvede a risolvere tale problema, stabilendo che la prescritta cauzione sia rapportata al reddito conseguito dalla rivendita nell'ultimo anno solare.

Con l'articolo 9 del disegno di legge viene sostituito l'ultimo comma dell'articolo 19 della legge n. 1293 (che prevede l'affidamento delle rivendite speciali a trattativa privata) con una disposizione diretta — per uniformità di disciplina — ad estendere alle rivendite speciali il principio, già stabilito per quelle ordinarie dall'articolo 1, lettera *b*) della legge 23 luglio 1980, n. 384, della loro assegnazione dietro il pagamento di una somma di denaro *una tantum*.

Lo stesso principio viene esteso, con la modifica recata dall'articolo 10 del provvedimento, anche alle assegnazioni a trattativa privata delle rivendite vacanti di seconda categoria, il cui concorso sia risultato infruttuoso o deserto; ciò allo scopo di eliminare una ingiustificata diversità di trattamento con quelle di nuova istituzione assegnate a trattativa privata a seguito di concorso andato parimenti infruttuoso o deserto.

Coerentemente a tale modifica, con lo stesso articolo 10, viene soppresso, nella lettera *c*) dell'articolo 1 della legge n. 384, del 1980, il riferimento all'articolo 27 della legge n. 1293, del 1957, ove è prevista una trattativa privata non onerosa per l'assegnazione delle rivendite di seconda categoria.

Per venire incontro alla categoria dei gerenti delle rivendite speciali istituite in attesa che si fossero verificate nella zona in cui le stesse operano le prescritte condizioni per poter bandire l'asta o il concorso per l'istituzione di rivendite ordinarie, con l'articolo 11 — primo comma — si propone l'introduzione di una norma, di natura transitoria, intesa a trasformare tali rivendite in ordinarie mediante conferimento diretto al relativo gerente

che ne faccia richiesta, secondo le modalità previste dall'articolo 1, lettera *b*), della legge n. 384, del 1980.

Tale disposizione si pone, peraltro, anche nell'interesse dell'Amministrazione dei monopoli, in quanto con il conferimento diretto vengono definite le menzionate situazioni precarie, suscettibili di creare turbamento al normale svolgimento del servizio.

Il secondo comma dello stesso articolo 11 dispone, poi, allo scopo di conferire un contenuto economico ad altri casi di trattativa privata, che il più volte menzionato principio di cui all'articolo 1, lettera *b*), della legge n. 384, del 1980 si applica anche alle assegnazioni delle rivendite al titolare, in caso di rinnovo, al coadiutore ed al cessionario, previste, rispettivamente, dagli articoli 25, 28 e 31 della legge n. 1293, prevedendo che i criteri e le modalità per il pagamento della somma di denaro *una tantum* sono stabiliti con decreti del Ministro delle finanze.

Con l'articolo 12 si autorizza l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a corrispondere ai rivenditori anche dopo il 30 giugno 1984 l'indennità per il trasporto dei generi dalla stessa commercializzati, prevista dall'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692.

Si prevedono, inoltre, la possibilità di aggiornare tale indennità in base alle variazioni della quota fornitore delle sigarette della classe di prezzo più richiesta sul mercato e l'obbligo dell'Amministrazione dei monopoli di provvedere alla consegna diretta dei prodotti presso le rivendite allorché l'ammontare complessivo della indennità per l'insieme delle rivendite aggregate ad ogni singolo magazzino vendita risulti, su base annua, uguale o superiore al costo del trasporto diretto, comprensivo degli oneri assicurativi ed accessori.

La spesa per l'applicazione di dette disposizioni, valutata per l'anno 1984 in

lire 7 miliardi e 500 milioni e per ciascuno degli anni 1985 e 1986 in lire 15 miliardi, farà carico al capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli.

Al riguardo si fa presente che l'articolo 7 della legge 23 luglio 1980, n. 384, prevedeva l'obbligo dell'Amministrazione dei monopoli di eseguire — a proprie spese e con decorrenza 1° gennaio 1982 — il trasporto fino alle rivendite dei generi da essa commercializzati, innovando rispetto al tradizionale sistema della consegna dei prodotti franco centro all'ingrosso (magazzino vendita).

La concreta applicazione dell'indicata norma impone profonde modifiche dell'assetto logistico e organizzativo della distribuzione dei generi di monopolio, richiedendo anche una diversa determinazione ubicazionale dei centri all'ingrosso, ai fini della ricerca del punto di indifferenza tra i costi dello stoccaggio e per maggiori percorrenze.

La legge 1° dicembre 1981, n. 692 di conversione del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, esplicitò inoltre lo stretto collegamento tra la consegna diretta dei generi di monopolio e la preliminare ristrutturazione della rete all'ingrosso dell'Amministrazione dei monopoli, autorizzando la stessa, « nel quadro della riorganizzazione della rete commerciale » e comunque non oltre il 30 giugno 1983, alla corresponsione ai tabaccai di una indennità sostitutiva del trasporto diretto, nell'ambito della somma già stanziata di 15 miliardi.

Peraltro, la complessità dell'operazione di ristrutturazione della rete distributiva dell'Amministrazione dei monopoli ha comportato la necessità di prorogare il menzionato termine dapprima al 31 dicembre 1983 e, successivamente, al 30 giugno 1984 (articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 1983, n. 638).

Avviandosi ora a soluzione il problema del riassetto della rete distributiva dell'Amministrazione e dovendosi nel contempo contenere entro limiti presta-

biliti la spesa dell'operazione di trasporto, si è ritenuto necessario prevedere la consegna diretta alle rivendite nel caso in cui l'ammontare della indennità sostitutiva risulti uguale o superiore al costo complessivo del trasporto.

La citata legge n. 1293 prevede, agli articoli 15 e 35, la possibilità di infliggere, per irregolarità di gestione che non comportino la disdetta del contratto o la revoca della gestione, una sanzione pecuniaria rispettivamente al magazziniere ed al rivenditore da lire 5.000 a lire 100.000 e da lire 1.000 a lire 50.000. Tali importi si sono rivelati sempre più esigui nel corso degli anni, affievolendo così notevolmente l'effetto deterrente delle sanzioni stesse.

Con l'articolo 13, primo comma, gli importi di dette sanzioni vengono pertanto elevati di dieci volte, adeguandoli al valore attuale della moneta.

Per identiche ragioni, con il secondo comma dello stesso articolo 13, vengono aumentati di sei volte i limiti di valore previsti dagli articoli 5, 7, 14 e 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, come elevati (duecentoquaranta volte) con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422. Detti limiti di valore si riferiscono in particolare ad alcuni casi in cui deve essere sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ad alcune attribuzioni del direttore generale dei monopoli, del Ministro delle finanze e della stessa Amministrazione dei monopoli in materia di acquisto di immobili, contratti ad asta pubblica o licitazione privata, transazioni, lavori in economia, ecc.

Per rendere, poi, più efficiente e puntuale l'attività dell'Amministrazione dei monopoli, si è provveduto, inoltre, con gli articoli 14 e 15, a rimuovere talune difficoltà insorte nelle operazioni di pagamento all'estero e nella utilizzazione degli stanziamenti di bilancio.

Per quanto concerne i pagamenti in valuta estera, le disposizioni contenute nell'articolo 14 sono intese a risolvere il problema nello snellimento delle procedure relative ai pagamenti degli acquisti

di tabacco e di altri beni effettuati all'estero dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, procedure che sono state sempre adottate dall'Amministrazione e che recentemente sono state contestate dalla Corte dei conti perché ritenute contrastanti con la legge 3 marzo 1951, n. 193, recante le norme procedurali relative ai pagamenti in valuta estera per gli acquisti fatti all'estero da parte delle Amministrazioni dello Stato.

La legge 3 marzo 1951, n. 193, concernente le norme relative al servizio del contabile del Portafoglio dello Stato, stabilisce, all'articolo 1, che le pubbliche amministrazioni, le quali debbono provvedere a pagamenti in valuta estera, sono tenute ad inoltrare motivate proposte al Portafoglio dello Stato, anticipando il controvalore in lire a mezzo ordinativi da commutarsi in quietanza di entrata in Tesoreria.

Nel 1953 la Direzione generale del tesoro, per venire incontro ad esigenze di correttezza nei pagamenti dei tabacchi acquistati all'estero da parte dell'Amministrazione dei monopoli, consentì l'accensione di un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, vincolato a favore del contabile del Portafoglio, su cui fare affluire mensilmente i fondi necessari ad effettuare i pagamenti all'estero di particolare urgenza, nell'intesa che essi versamenti venivano a costituire, appunto, l'anticipazione prevista dall'articolo 1 della predetta legge n. 193 del 1951 per un gruppo di pagamenti omogenei.

Tale sistema non ha mai dato luogo a rilievi ed è stato assentito anche recentemente dalla Ragioneria generale dello Stato. Senonché la sezione di controllo della Corte dei conti, dopo anni di univoca applicazione di tale procedura, con deliberazione n. 1312 del 28 gennaio 1983 ha ricusato il visto di legittimità ad alcuni titoli di pagamento emessi nel 1979 e commutati in quietanza di Tesoreria al predetto conto corrente, invocando una difficoltà procedurale rispetto alla legge

3 marzo 1951, n. 193, e negandone quindi la legittimità. Inoltre, nella motivazione della deliberazione è stato affermato che nei pagamenti all'estero delle pubbliche amministrazioni l'unica forma consentita è quella dell'« ordinativo su ordine di accredito » a favore del contabile del Portafoglio dello Stato, sistema postulato dalla rendicontazione di cui è riferimento all'articolo 4 della legge n. 193 del 1951.

Peraltro, nella stessa deliberazione, la sezione di controllo della Corte dei conti ha rilevato che le esigenze operative, industriali e commerciali dell'Amministrazione dei monopoli di Stato possono ben richiedere strumenti più snelli, ma ha affermato che a ciò può soccorrere solo specifica norma legislativa che renda valida la procedura adottata finora, o che sarà adottata per l'avvenire dall'Amministrazione dei monopoli per potere provvedere tempestivamente al pagamento di quanto dovuto per l'acquisto di tabacchi all'estero.

Con l'articolo in rassegna si rendono, quindi, valide le procedure adottate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato relativamente agli acquisti di tabacchi ed altri prodotti (macchinari, ecc.) effettuati all'estero.

In particolare, con il primo comma, si rende valida la procedura del conto corrente infruttifero intestato ai Monopoli, istituito presso la Tesoreria centrale vincolato al contabile del Portafoglio, conto corrente alimentato con ordinativi diretti, tutti sui capitoli 191 e 195, ordinativi che recano l'ordine di pagare alla stessa Amministrazione dei monopoli, mediante commutazione in quietanza di entrata sul conto corrente. La disposizione, che riguarda i tabacchi acquistati all'estero, prevede poi che le disponibilità sul predetto conto corrente sono valide ai fini delle disposizioni recate dalla citata legge n. 193 del 1951, ed, inoltre, viene stabilito che i pagamenti in valuta debbono fare riferimento ai cambi medi fissati alla data della relativa liquidazione. Tale formulazione consente di superare le diffi-

coltà sinora incontrate in ordine alla data da prendere a base per la fissazione del « cambio del giorno », di cui all'articolo 1 della ripetuta legge n. 193 del 1951.

Con il secondo comma, infine, si dispone che è pure valida la procedura adottata per i pagamenti relativi agli acquisti fatti all'estero (di macchinari, ecc.) da effettuare tramite il contabile del Portafoglio mediante l'emissione degli ordinativi diretti previsti dall'articolo 20 del decreto ministeriale 29 maggio 1928.

Con l'articolo 15 si provvede ad estendere, in via definitiva, al capitolo afferente le spese per acquisto di materiali e servizi occorrenti per la lavorazione, il confezionamento ed il condizionamento dei tabacchi destinati al consumo, la speciale disciplina — recata dall'articolo 4 della legge 4 aprile 1912, n. 268 — che permette negli esercizi successivi l'utilizzazione della parte di stanziamento del solo capitolo relativo all'acquisto di tabacchi, non erogata nell'esercizio di competenza.

La norma, infatti, si appalesa opportuna al fine di consentire all'Azienda, in ogni momento, la disponibilità di propri mezzi finanziari, necessaria a rendere tempestivi i pagamenti.

A tanto si era provveduto con apposita disposizione annualmente inserita nella legge di bilancio; disposizione che, tuttavia, non è stata riprodotta dall'anno 1982 alterando in tal modo i risultati di gestione e non consentendo l'utilizzazione delle somme stanziato secondo le effettive esigenze della produzione.

È da evidenziare che siffatta situazione, qualora perdurasse, rischierebbe di vanificare i risultati finora ottenuti dall'Azienda nel continuo aggiornamento della sua attività che, dopo la liberalizzazione del commercio dei tabacchi, la porta a confrontarsi su un mercato interno ed internazionale caratterizzato dalla agguerrita concorrenza di società multinazionali e di grosse ditte private straniere.

Con l'articolo 16, infine, si stabilisce che il Ministro delle finanze, ferma re-

stando l'attuale procedura di adeguamento dei prezzi prevista dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, possa aumentare i prezzi di tutti i tabacchi lavorati nazionali ed esteri variando entro precisi limiti l'aliquota dell'imposta di consumo e provvedendo conseguentemente al reinserimento nelle tabelle fiscali dei suddetti prodotti iscritti in tariffa.

L'attribuzione al Ministero di tale facoltà può in talune circostanze rivelarsi necessaria al fine, tra l'altro, di evitare gli attuali condizionamenti e fughe di notizie collegati alla manovra tariffaria e fiscale concernente i tabacchi lavorati e derivanti dal vigente obbligo della preventiva richiesta delle ditte fornitrici per l'aumento dei prodotti esteri.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, al gestore di un magazzino vendita generi di monopolio soppresso è consentito di ottenere la diretta e gratuita assegnazione di una rivendita, in conformità ai criteri ed alle modalità da stabilirsi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il gestore che intende ottenere l'assegnazione deve presentare domanda all'ispettorato compartimentale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento con il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce la data di decorrenza della soppressione. La disposizione si applica altresì al coadiutore del gestore che abbia rinunciato espressamente al conferimento della tabaccheria.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I magazzini vendita disattivati o vacanti entro la data del 31 dicembre 1985 e senza reggenti aventi titolo al conferimento potranno essere appaltati mediante licitazione privata, riservata ai soggetti di cui al primo comma, con le forme e le modalità previste dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni.

ART. 2.

Alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni è consentito, per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo scambio di sedi anche tra i gestori di magazzini vendita

generi di monopolio, reggenti provvisori ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

ART. 3.

Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono sostituiti dai seguenti:

« L'appaltatore è retribuito con un corrispettivo determinato sulla base del peso convenzionale dei generi venduti. Il corrispettivo può variare nel corso dell'appalto.

Il regolamento stabilisce:

1) le norme per il funzionamento dei magazzini, comprese quelle relative alla responsabilità del gestore, ai cali ammessi ed alle eccedenze dei generi da prendere in carico;

2) le modalità per la determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore, nonché le condizioni e le modalità per la sua variazione ».

ART. 4.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno apportate al regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni, le modifiche necessarie per adeguarlo alle disposizioni contenute nel precedente articolo 3.

ART. 5.

Le attribuzioni indicate nell'articolo 3, terzo comma, e nell'articolo 4, terzo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono esercitate dagli ispettorati compartimentali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, secondo le disposizioni impartite dalla direzione generale della stessa Amministrazione.

Il contabile delegato alla trattazione ed alla gestione dei relativi contesti viene designato dalla predetta direzione generale nella persona del capo dell'ispettorato o di altro funzionario in servizio presso l'ispettorato.

La competenza sul servizio del contenzioso affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è trasferita dai depositi generi di monopolio agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato, ferma restando quella in materia di movimento dei reperti sequestrati, prevista dall'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, nel testo sostituito con legge 21 luglio 1978, n. 415.

ART. 6.

I limiti di valore indicati nell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, modificati dall'articolo 2 della legge 5 febbraio 1968, n. 64, e dall'articolo 2 della legge 6 giugno 1973, n. 312, sono elevati da lire un milione a lire dieci milioni. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, tali limiti di valore possono essere aggiornati ogni triennio.

ART. 7.

L'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

« Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute.

Quando si verifichi cessione dell'azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l'Amministrazione può consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua alle condizioni in vigore l'assegnazione della rivendita a trattativa privata ».

ART. 8.

L'articolo 32 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

« I titolari di rivendita ordinaria di prima categoria, all'atto della stipulazione del contratto, sono tenuti a prestare una cauzione, a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione, pari ad un ventesimo del reddito conseguito nell'ultimo anno solare di funzionamento della rivendita ».

ART. 9.

L'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

« Le rivendite speciali sono anch'esse affidate, in genere, a privati, a trattativa privata, per la durata non superiore ad un novennio, dietro pagamento della somma di danaro stabilita dalla commissione prevista dall'articolo 1, lettera *b*), della legge 23 luglio 1980, n. 384 ».

ART. 10.

All'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *b*) dopo le parole « rivendite di prima » sono aggiunte le seguenti: « e seconda »;

2) alla lettera *c*) sono soppresse le parole: « e 27 ».

ART. 11.

Le rivendite speciali istituite in attesa del verificarsi dei presupposti per bandire l'asta o il concorso di cui all'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, possono essere trasformate in rivendite ordinarie, qualora i relativi gerenti chiedano entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il conferimento a trattativa privata del rispettivo esercizio secondo le modalità previste dall'articolo 1, lettera *b*), della legge 23 luglio 1980, n. 384.

L'articolo 1, lettera *b*), della legge 23 luglio 1980, n. 384, si applica anche ai casi previsti dagli articoli 25, 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Con decreti del Ministro delle finanze verranno stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione del contenuto economico della trattativa privata.

ART. 12.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata a corrispondere anche dopo il 30 giugno 1984 l'indennità di cui all'articolo 7-*ter* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.

Con decreti del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro delle finanze e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, saranno determinati la misura ed i criteri per la corresponsione ai rivenditori di generi di monopolio della indennità di cui al precedente comma. La misura dell'indennità non può essere variata in aumento o in diminuzione se non in relazione alle variazioni della quota fornitore della sigaretta della classe di prezzo più richiesta verificatesi nell'anno solare precedente.

Qualora l'ammontare complessivo dell'indennità per l'insieme delle rivendite aggregate ad ogni singolo magazzino vendita generi di monopolio risulti, su base annua, uguale o superiore al costo del trasporto diretto, comprensivo degli oneri assicurativi ed accessori, l'Amministrazione dei monopoli procederà per il corrispondente periodo alla consegna dei prodotti direttamente presso le rivendite, secondo le modalità previste dalla legge 23 luglio 1980, n. 384.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.500 milioni per l'anno 1984 ed in lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 194 dello stato

di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1984 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 13.

Gli importi delle pene pecuniarie disciplinari di cui agli articoli 15 e 35 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono decuplicati.

I limiti di valore di cui agli articoli 5, 7, 14 e 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, come elevati dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, sono sestuplicati.

ART. 14.

Per i pagamenti urgenti all'estero da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si considera valida la procedura dei versamenti disposti mediante ordinativi diretti sulla Tesoreria centrale commutabili in quietanza di entrata al conto corrente infruttifero vincolato a favore del contabile del Portafoglio dello Stato, denominato « Amministrazione dei monopoli di Stato - conto n. 3 ». Le disponibilità sul predetto conto corrente costituiscono le anticipazioni di controvalore previste dall'articolo 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193; per i pagamenti in valuta si farà riferimento ai cambi medi dell'Ufficio italiano dei cambi alla data della relativa liquidazione.

Per gli altri pagamenti in valuta all'estero si considera valida la procedura della anticipazione del controvalore in lire, determinato come stabilito dal comma precedente, a mezzo di ordinativi diretti emessi a favore del contabile del Portafoglio ai sensi dell'articolo 20 dell'ordinamento contabile dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1928.

ART. 15.

Alle spese di cui al capitolo n. 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il 1984 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 4 aprile 1912, n. 268.

ART. 16.

Il Ministro delle finanze può, con proprio decreto, aumentare nel limite massimo del 10 per cento l'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, provvedendo alla modifica delle tabelle A, B, C, D ed E annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni ed al conseguente adeguamento dei rispettivi livelli di inserimento di tutti i prodotti iscritti nella tariffa di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale, con arrotondamento al prezzo superiore.

ART. 17.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.